

Nuovo regolamento servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità di Roma Capitale (Delibera 80/17)



aipd.it/aipd_scuola/nuovo-regolamento-aec-roma/

Scheda n.564.

Nuovo regolamento servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità di Roma Capitale (Delibera 80/17)

- Diritto allo studio
 - Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica) Attrezzature e sussidi Continuità educativa Normativa Regionale Somministrazione farmaci Visite didattiche e gite scolastiche
-

Il comune di Roma Capitale ha approvato con delibera n° 80/2017 il nuovo **"Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità"**.

Nonostante nel titolo non venga esplicitato, il servizio è relativo sia all'autonomia che alla comunicazione degli alunni con disabilità, così come indicato nella L. n° 104/92 all'art. 13 comma 3 (richiamato nelle premesse del regolamento) e come più volte viene ribadito nel testo.

Evidenziamo che **questo regolamento non riguarda l'assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado e quella alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriali in tutti gli ordini di scuola**, in quanto questi sono **servizi di competenza regionale e non comunale** (vedi scheda n° 528. Linee guida della Regione Lazio per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione a.s. 2016-2017).

Art. 1 - Definizione e finalità

Precisa che il servizio è **riservato agli alunni con disabilità e "concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio"** come previsto dagli artt. 12, 13 e 14 della L. n° 104/92 espressamente richiamati.

Viene specificato che il servizio si svolge **sia a scuola, sia nelle attività esterne**, come **gite, campi-scuola e visite d'istruzione**.

Vengono infine anche **ridenominati gli operatori** di questo servizio (che precedentemente venivano chiamati AEC) in: **Operatori Educativi Per l'Autonomia (OEPA)**.

Art. 2 - Destinatari

Viene chiarito che questo servizio è previsto **gratuitamente per gli alunni** delle scuole comunali e statali dell'infanzia e delle scuole statali primarie e secondarie di I grado del comune di Roma **certificati con disabilità** ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92 (quindi indipendentemente dalla

connotazione di gravità), ma anche per quelli **in attesa di certificazione**. Questa specifica è importante, perchè permette di garantire questo tipo di servizio anche a chi sia in attesa di ricevere concretamente il verbale di certificazione di disabilità.

Stranamente **non vengono menzionati tra gli alunni beneficiari** quelli **frequentanti le scuole paritarie**, benchè esse facciano parte a tutti gli effetti del Sistema Nazionale d'Istruzione, come previsto dalla [l. n° 62/2000](#).

Viene inoltre ribadito che **la necessità di attivazione del servizio deve essere esplicitamente certificata** dal TSMREE o dall'Unita di Valutazione Multidisciplinare **dell'ASL di residenza** (vedi scheda n° 473. [Certificazioni per l'inclusione scolastica nel Lazio \(Reg. Lazio 212522/14\)](#)).

Art. 3 - Durata

Questo articolo è importante perché evidenzia che *"il servizio [...] viene garantito con carattere di **continuità dall'inizio al termine dell'anno scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico di riferimento, favorendo la continuità educativa, quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica.**"*

L'importanza e la necessità di **garantire la continuità educativa** dello stesso operatore con lo stesso alunno **viene ribadita in diverse parti del testo** (vedi scheda n° 280. [Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica \(CdS 3104/2009\)](#)).

Art. 4 - Caratteristiche del servizio

Viene sottolineato che **le attività del servizio sono distinte, complementari e non sostitutive di quelle svolte dagli insegnanti o da altri operatori scolastici**.

Questo vuol dire, per esempio, che gli OEPA **non devono svolgere nè attività didattica** (di competenza degli insegnanti), **nè assistenza di base o cura dell'igiene personale** (competenza dei collaboratori scolastici - vedi scheda n° 144. [Chiarimenti definitivi sui compiti dei "bidelli" \(CCNL 2006-09, TAR Lazio 9926/07; Cassazione 22786/16\)](#)).

Possono solo **affiancare e supportare il personale scolastico preposto in queste attività**, qualora si ritenga necessario dal punto di vista educativo, di socializzazione e di comunicazione.

Il servizio deve essere svolto **in base a quanto previsto nei PEI** dei singoli alunni e deve tenere conto delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, ovvero nel Profilo di Funzionamento che andrà a sostituire questi due documenti a partire dal 1/1/2019, come previsto dal [D.Lgs. n° 66/17](#).

Viene citato anche il **Progetto Individuale** previsto dall'art. 14 comma 2 della [l. n° 328/2000](#) che i comuni sono tenuti a redigere su richiesta della famiglia, anche in collaborazione con la scuola, in quanto il PEI ne è parte integrante. Il servizio deve essere coerente con questo progetto e quindi **integrarsi con tutti gli altri servizi** in esso previsti per la persona.

Nei commi 5 e 6 vengono esplicitati il **ruolo e gli interventi** del servizio. Tra questi si evidenziano:

- la **mediazione comunicativa** per facilitare la **piena inclusione e socializzazione** dell'alunno;
 - la **promozione dell'autonomia** personale e sociale dell'alunno;
 - l'**ausilio nell'alimentazione**;
 - l'**accompagnamento nelle attività** ludiche laboratoriali, culturali e sportive organizzate dalla scuola e previste nel PEI.
-

Art. 5 - Risorse finanziarie

Stabilisce i criteri secondo i quali i Municipi debbono richiedere annualmente a Roma Capitale le risorse finanziarie per l'espletamento del servizio.

Art. 6 - Competenze istituzionali

Vengono descritti i **compiti di Roma Capitale e dei Municipi**.

In particolare si evidenzia che **Roma Capitale** monitorerà le richieste dei Municipi, nel senso di vigilare e agire affinché vi sia un'**equilibrata fornitura del servizio in tutto il territorio del Comune**.

Questo è stato **uno degli scopi del nuovo regolamento**: evitare che in Municipi diversi si riscontrassero grandi differenze di assegnazione di ore di assistenza.

Roma Capitale si farà inoltre promotrice di accordi con i gestori delle mense scolastiche affinché venga **garantito il pasto degli OEPA**, qualora svolgano il servizio durante l'orario di mensa dell'alunno.

I **Municipi** dovranno, tra le altre cose:

- **raccordarsi con le scuole e i servizi ASL TSMREE del territorio** per coordinare gli interventi;
 - **verificare i curricula degli OEPA** nei casi di sostituzione dell'operatore;
 - **verificare e monitorare il corretto espletamento e la qualità del servizio**, chiedendo la sostituzione degli operatori ove necessario;
 - **verificare la corretta applicazione del CCNL da parte degli organismi gestori** nei confronti degli operatori utilizzati nel servizio;
 - provvedere *"a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), ausili e attrezzature necessari"*.
-

Art. 7 - Impegni della famiglia, della scuola e dell'organismo

Definisce i compiti di famiglia, scuola e organismi gestori per un'efficace e condivisa attuazione del servizio.

La **famiglia** viene riconosciuta come **parte attiva** per la realizzazione del Progetto Individuale e del PEI, pertanto **le si chiede di**:

- **partecipare ai momenti di confronto** previsti con la scuola;
- fornire al Municipio **suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio**;
- **fornire al Municipio tutte le informazioni**, anche sulle attività extra-scolastiche dell'alunno, **utili** per definire il percorso educativo e formativo;
- **rispettare gli orari scolastici**.

La **scuola deve**, tra le altre cose:

- **favorire l'incontro e il confronto con la famiglia** sull'organizzazione del servizio, anche tramite **Patti Formativi Individualizzati**;
- realizzare il servizio, ottimizzando le risorse assegnate, **esclusivamente per le attività previste dal PEI**;
- **segnalare al Municipio eventuali criticità del servizio**, anche su segnalazione della famiglia.

L'organismo gestore deve:

- **garantire una formazione accreditata annuale** agli OEPA;
- essere **disponibile al confronto e alla collaborazione** con la scuola e la famiglia sulla qualità e l'organizzazione del servizio;
- **supervisionare almeno mensilmente sul posto di lavoro il servizio** svolto dagli OEPA;
- **fornire all'Amministrazione i curricula degli OEPA** che **possono essere visionati da scuole e famiglie** dietro esplicita richiesta;
- **"garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a nell'arco del ciclo scolastico"** e, nei casi in cui ciò non sia possibile, **prevedere a proprio carico affiancamenti** per **"mitigare l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dal cambio della figura di riferimento"**.
- **"favorire il massimo orario di lavoro per il personale OEPA"**.

Art. 8 - Richiesta del servizio

All'inizio di ogni ciclo scolastico, o al momento dell'avvenuta certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92, i **genitori** devono **richiedere** l'attivazione del servizio **alle scuole**, di norma **entro il termine delle iscrizioni al primo anno** di ogni ciclo (gennaio-febbraio).

Le **richieste pervenute dopo** il termine delle iscrizioni **saranno valutate dall'amministrazione** che eventualmente reperirà ulteriori fondi per garantire il servizio.

Alla richiesta della famiglia deve essere allegata la **documentazione** indicata in apposita circolare di Roma Capitale (presumibilmente: il **verbale di riconoscimento della disabilità** ai sensi dell'art. 3 della L. n° 104/92, il **Certificato per l'Inclusione Scolastica** rilasciato dal TSMREE dell'ASL dove sia esplicitata la necessità del servizio e la **Diagnosi Funzionale** rilasciata dall'ASL o dal centro privato con essa convenzionato o accreditato che ha in carico l'alunno).

Le scuole devono **inviare la domanda** e la documentazione allegata **al Municipio**.

Viene ribadito che **il servizio è rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole di Roma Capitale**, ma si prevede che l'Amministrazione attivi **accordi istituzionali** per garantire il servizio **anche agli alunni residenti a Roma ma frequentanti scuole in un comune della provincia**, o per quelli **non residenti a Roma ma frequentanti scuole del suo territorio**.

Art. 9 - Programmazione orario del servizio

Il numero di ore di assistenza assegnate a **ciascun alunno** viene **stabilito dal Municipio**:

- in coerenza con il Progetto Individualizzato dell'alunno,
- **sulla base della documentazione** fornita dalle famiglie per tramite delle scuole,
- dopo un **confronto con la ASL territoriale e la scuola**.

45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico:

il Municipio **comunica alla scuola e all'organismo gestore** del servizio il **piano ore per ciascun alunno**, insieme alla **Diagnosi Funzionale** e al **Profilo Dinamico Funzionale** (che dal 1/1/2019 verranno sostituiti dal Profilo di Funzionamento).

Entro il 1° settembre:

l'**organismo gestore** redige **insieme alla scuola** la **programmazione oraria degli operatori**, che devono essere **individuati anche in base alla tipologia di disabilità e alle specifiche esigenze dell'alunno** (per esempio necessità di una **metodologia di comunicazione particolare**: ABA, CAA, ecc.).

La **programmazione oraria** deve:

- garantire il **massimo numero di ore**,
- **consentire "all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria"**,
- essere **resa disponibile alla famiglia** previa richiesta,
- prevedere per l'alunno l'**assegnazione di "ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPA per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI)"**.

Il **numero di ore** e la **loro programmazione** possono subire **cambiamenti "sia nel corso del ciclo scolastico che dell'anno scolastico, solo in caso di significative ed oggettive variazioni del fabbisogno dell'alunno/a debitamente documentate e comunicate al Municipio"**.

Art. 10 - Variazione o cessazione del servizio

*"La scuola, l'OEPA, l'Organismo affidatario, la famiglia e l'Amministrazione sono tenuti ad una **reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato**.*

*La **cessazione del servizio** può avvenire **per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta** alla scuola e al Municipio competente attraverso presentazione di modulo di rinuncia.*

*Allo stesso modo, la scuola e/o il Municipio **per ingiustificata assenza per almeno 30 giorni consecutivi**, possono procedere all'**interruzione del servizio, previa comunicazione scritta** alla famiglia."*

Art. 11 - Compiti dell'OEPA

Viene esplicitato molto chiaramente che **"il ruolo dell'OEPA è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico."**

Viene inoltre specificato che **"l'attività dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando le attività del collaboratore scolastico"**.

Ciò significa che viene riconosciuto che i compiti dell'assistenza igienica e di base sono dei collaboratori scolastici e **l'OEPA può affiancarsi** a tale personale in caso di necessità.

Viene puntualizzato che *"l'intervento dell'OEPA è **personalizzato ai bisogni specifici** di ogni alunno"* per *"supportare l'alunno negli aspetti delle funzionalità compromesse ed **indicate nel PEI**"*. Questo vuol dire che il suo intervento deve essere concordato e programmato nel PEI in base alle personali necessità degli alunni. E ciò sottintende anche che **l'operatore deve essere adeguatamente formato per rispondere alle specifiche necessità dell'alunno**.

Vengono poi descritti alcuni esempi, non esaustivi, dei **compiti degli OEPA** tra i quali evidenziamo:

- la collaborazione nell'**accoglienza dell'alunno**;
- la collaborazione con gli insegnanti **sia in aula che nei laboratori**;
- la **mediazione linguistica, comunicativa socio-relazione** per una reale inclusione didattica e sociale;
- il supporto ad una **corretta educazione alimentare** per rendere autonomo l'alunno anche durante il pasto a mensa;
- **l'accompagnamento dell'alunno in tutte le attività** previste dalla scuola, comprese gite e viaggi di istruzione di uno o più giorni;
- la **somministrazione di farmaci** all'alunno, secondo la disponibilità dell'operatore e nei casi previsti dalle linee guida ministeriali (vedi scheda n° 198. Somministrazione di farmaci ad alunni con e senza disabilità in orario scolastico (Nota 2312/05 e TAR Sardegna 1028/11)).

Importante è la previsione che gli OEPA **partecipino alle attività di programmazione e verifica con gli insegnanti**, le **strutture sanitarie** e i **servizi territoriali**, nonché ai **GLH degli alunni** cui sono assegnati per la **stesura e le verifiche dei loro PEI**.

Art. 12 - Requisiti dell'OEPA

In attesa che venga definito il profilo professionale degli Assistenti a livello nazionale, come previsto dal D.Lgs. n° 66/17, vengono stabiliti i requisiti che devono possedere gli operatori utilizzati nel servizio.

Il **titolo di studio** deve essere:

1. **"Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi sociosanitari o Educatore professionale"**,
2. oppure **laurea "in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari"**,
3. oppure **diploma di maturità con "attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia"**.

Art. 13 - Inquadramento contrattuale

Viene ribadita la **necessità di garantire la continuità degli operatori con gli alunni**, anche in caso di cambio dell'organismo gestore del servizio, nonché l'adeguato inquadramento ai sensi dei CCNL del settore.

Art. 14 - Coordinatore OEPA

Viene previsto che ogni organismo gestore del servizio nomini un **coordinatore degli OEPA**, con la funzione di **monitorare ed organizzare insieme al Municipio e alla scuola le attività** del servizio in un'ottica di efficienza ed efficacia per il **raggiungimento degli obiettivi dei PEI** degli alunni.

Art. 15 - Selezione dell'organismo gestore del servizio

Vengono definite le **linee generali per le procedure di selezione degli organismi gestori che ogni Municipio deve attuare** in modo da **"garantire standard qualitativi delle prestazioni predefiniti e corrispettivi omogenei sull'intero territorio cittadino, privilegiando la progettualità tecnica rispetto all'offerta economica"**.

Si dovrà prevedere un numero massimo di ambiti di affidamento ad uno stesso gestore nel territorio di Roma Capitale.

Sono previsti controlli sulla regolarità contributiva e sulla corretta remunerazione prevista dai CCNL.

Art. 16 - Monitoraggio e valutazione

Roma Capitale provvederà **"all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento delle famiglie, dei Municipi, delle istituzioni scolastiche e delle ASL"**.

I dati raccolti con questo sistema verranno messi a disposizione e utilizzati anche per i futuri affidamenti.

Il **controllo sul lavoro degli OEPA è svolto dai Municipi** che possono irrogare sanzioni disciplinari.

Art. 17 - Divieti

Sono previsti dei divieti per assicurare un adeguato e corretto servizio.

In particolare **gli OEPA non possono essere utilizzati in modi diversi da quanto concordato nel piano orario e nei PEI** degli alunni, nè tantomeno con alunni che non hanno diritto a tale servizio.

A loro volta **gli OEPA non possono prendere iniziative personali nella gestione del servizio**, ma debbono concordare prima i loro ambiti e modalità di intervento.

Art. 18 - Disposizioni finali e norme transitorie

Vengono stabilite le norme che regolano il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento e si assume che successive modifiche normative a livello nazionale andranno a sostituire quelle previste nel presente regolamento.

Publicato il 8/3/2018

Aggiornato il 12/3/2018

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Osservatorio dell'AIPD sull'inclusione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it